

COMUNE DI CALVELLO

Provincia di Potenza



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 Reg. del 26/04/2013	Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA E MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ABRIOLA, ANZI, CALVELLO E LAURENZANA . APPROVAZIONE
------------------------------	--

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 19.00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in adunanza consiliare straordinaria/urgente che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

	PRESENTE	ASSENTE
1 GALLICCHIO MARIO DOMENICO ANTONIO	X	
2 ABBATE CARMELA	X	
3 MAZZEI FRANCESCO	X	
3 ANDRIUZZI Giuseppe	X	
5 LACERRA Raffaella	X	
6 DE STEFANO Francesco	X	
7 LACERRA Rocco	X	
TOTALI	7	

Assegnati n. 7 in Carica n. 7 -

Presenti n. 7 Assenti n. 0 Totale n. 7

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. Gallicchio Mario Domenico Antonio nella sua qualità di Sindaco - Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni CONTE

La seduta è pubblica

Il sindaco/presidente

Illustra al consesso la proposta iscritta al punto n. 4 dell'o.d.g "REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA E MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ABRIOLO, ANZI, CALVELLO E LAURENZANA . APPROVAZIONE”, prendendo le mosse dal recente provvedimento concernente la Istituzione della Centrale Unica di Committenza. Terminata la discussione, il sindaco indice la votazione sulla proposta, che risulta essere del seguente tenore:

Presenti 7, Votanti 7, Favorevoli 7;

Il consiglio comunale

Sentita la relazione del Sindaco;

Visto l’art. 71 dello statuto comunale approvato con delibera commissariale n. 14 del 5 aprile 2008;

Vista e richiamata la deliberazione consiliare n. n 07 del 16/04/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale, tra l’altro – per le motivazioni in essa riportate - è stato disposto di revocare parzialmente la propria deliberazione n.58 del 28/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: *“Legge 07.08.2012 n. 135 art. 19 “Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali” - Attuazione - Provvedimenti”* eliminando, dal punto n.2 del suo dispositivo: il punto b) recante “Centrale Unica di Committenza (Stazione Unica Appaltante) per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture con servizio (attività) di validazione e certificazione di qualità degli elaborati progettuali (art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge 22.12.2011 n. 214 - D. Lgs. 16.04.2006 n. 163 art. 33 - DPR 05.10.2010 n. 207) a decorrere dal previsto obbligo di legge e con esclusivo riferimento ai termini di legge”;

Vista e richiamata la deliberazione n. 08 del 16/04/2013 con la quale il Consiglio comunale ha approvato l’istituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. N. 163-2006 ess.mm. e ii. (Codice dei Contratti Pubblici), di una un’unica centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture denominata CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA tra i Comuni di Anzi, Calvello, Abriola e Laurenzana;

Ritenuto opportuno introdurre uno strumento normativo atto a disciplinare, nell’ambito dell’autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall’ordinamento agli Enti locali, l’attività contrattuale strumentale all’esercizio delle funzioni di competenza della Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita dai Comuni di Abriola, Anzi, Calvello e Laurenzana;

Visto il Regolamento di che trattasi “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER L’ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA E MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI

ABRIOLA, ANZI , CALVELLO E LAURENZANA , composto di n 32 (trentadue) articoli che, allegato alla presente ne diviene parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento per lavori, fornitura e servizi da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione commissariale n. 17 del 04/05/2007 e modificato dalla deliberazione consiliare n. 23 del 28/06/2012;

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000 e ss. mm. ii, del responsabile competente per la regolarità tecnica e correttezza amministrativa;

Vista la Legge n. 135 del 07/08/2012;

Visto il decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2011 n. 214 ;

Visto il DPR 05/10/2010 n. 207;

Visto il D. Lgs 163/06, art. 122, comma 7;

Visto l'art. 42 del TUEL N. 267/2000;

Visto l'esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano:

Presenti n.7, Votanti n.7, Favorevoli n.7,

DELIBERA

DI APPROVARE il REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA E MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ABRIOLA, ANZI , CALVELLO E LAURENZANA, composto di n 32 (trentadue) articoli che, allegato alla presente ne diviene parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento per lavori, fornitura e servizi da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione commissariale n. 17 del 04/05/2007 e modificato dalla deliberazione consiliare n. 23 del 28/06/2012;

Il presidente propone la immediata eseguibilità

Il Consiglio

Visto l'esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano :

Presenti 7 , Votanti 7, Favorevoli 7;

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA VALLE CAMASTRA
(O DEI COMUNI DI ABRIOLA, ANZI, CALVELLO E
LAURENZANA)**

REGOLAMENTO

**PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER L'ESECUZIONE DI
LAVORI IN ECONOMIA E MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.12 del 26/04/2013

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Determinazione a contrattare
- Art. 5 - Rinvio a disposizioni di legge
- Art. 6 - Procedura di gara – la lettera di invito
- Art. 7 - Procedura di gara – Pubblicità
- Art. 8 – Procedura di gara – Cause di esclusione
- Art. 9 – Procedura di gara – Commissioni giudicatrici
- Art. 10 – Procedure di gara – Offerte anomale
- Art. 11 - Modalità di svolgimento della gara
- Art. 12 - Il verbale di gara
- Art. 13 - Procedura negoziata preceduta da bando pubblico: procedimento
- Art. 14 – Procedura negoziata per fasi successive
- Art. 15 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando: la gara informale
- Art. 16 - Convenzioni con cooperative sociali, associazioni o enti di volontariato
- Art. 17 - Acquisizione di beni e servizi in economia
- Art. 18 - Procedura per beni e servizi in economia
- Art. 19 - Lavori pubblici da eseguire in economia
- Art. 20 - Categorie di lavori eseguibili in economia
- Art. 21 - Tipologie di lavori eseguibili in economia
- Art. 22 - Interventi di somma urgenza
- Art. 23 - Conclusione dei procedimenti di competenza della CUC
- Art. 24 – Istituzione dell’elenco degli operatori economici
- Art. 25 – Modalità di iscrizione all’elenco
- Art. 26 – Affidamento diretto di lavori
- Art. 27 – Comunicazioni obbligatorie
- Art. 28 – Cancellazione dell’iscrizione dall’elenco
- Art. 29 – Criteri per la individuazione dei contraenti
- Art. 30 – Verifica e collaudo
- Art. 31 – Abrogazione di norme preesistenti
- Art. 32 – Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli Enti locali, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza della Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita dai Comuni di Abriola, Anzi, Calvello e Laurenzana.
2. Gli importi sono da intendersi al netto di IVA ed eventuali contributi.
3. La gestione del fondo economale, la tenuta dei relativi registri e scritture obbligatorie e la rendicontazione delle somme erogate esulano da questo Regolamento e trovano disciplina nei regolamenti di contabilità dei Comuni convenzionati.
4. Le procedure di gara diverse da quelle previste per le acquisizioni in economia e mediante procedura negoziata esulano dalla disciplina del presente regolamento. Per queste valgono i principi generali di cui al D.lgs. 163/06, al DPR 207/2010 ed alle leggi in materia di contratti pubblici.

Art. 2 **Principi generali**

1. L'attività della CUC si conforma ai principi di legalità, efficacia, economicità ed efficienza, proporzionalità, semplificazione, trasparenza amministrativa e salvaguardia della libera concorrenza.

Art. 3 **Ambiti di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le acquisizioni in economia di Lavori, Servizi (compreso i Servizi tecnici di cui all'art.91 comma 2 del D.lgs. 163/06) e Forniture ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 163/06 art.125 e le acquisizioni di lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.lgs. 163/06, nonché delle disposizioni di cui al DPR 207/2010.
3. L'attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina della normativa nazionale ed europea e di quella dettata dal presente regolamento per quanto concerne l'applicazione delle diverse procedure di aggiudicazione.

Art. 4 **Determinazione a contrattare**

1. Gli elementi essenziali del contratto e la scelta delle forme di contrattazione devono essere predefiniti in apposito atto di determinazione a contrattare assunto dal Dirigente competente prima della stipulazione del contratto.
2. Nei casi di urgenza, o per altre speciali circostanze, l'unità organizzativa interessata può esperire, in via preventiva e con le dovute cautele (intese a non precostituire obbligazioni giuridiche) gare informali o sondaggi esplorativi – che dovranno comunque risultare agli atti dell'Amministrazione - preordinati alla stipula di contratti a procedura negoziata o cottimo fiduciario. Nella determinazione successivamente adottata il Dirigente competente approverà l'esito delle gare informali o dei sondaggi esperiti, con contestuale impegno di spesa, e definirà gli elementi essenziali del contratto.

Art. 5 **Rinvio a disposizioni di legge**

1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge con particolare riferimento a quelle vigenti in materia di lavori e opere pubbliche, forniture di beni e servizi.
2. In detti ambiti le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non contrastanti.

Art. 6

Procedura di gara - La lettera di invito

1. La procedura negoziata è preceduta dalla lettera di invito, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
3. Se nella lettera di invito si fa richiamo a capitolati generali, speciali, fogli di patti e condizioni o disciplinari devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione e di accesso agli atti.
4. La lettera di invito è redatta dal Responsabile del procedimento dell'Ufficio competente e reca la firma del Responsabile del Servizio della CUC.
5. La lettera di invito deve precisare in particolare i requisiti richiesti per la partecipazione, il criterio di aggiudicazione e, nel caso di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi in base ai quali le offerte verranno valutate, indicati, se del caso, in ordine decrescente di importanza, nonché eventuali modalità per la individuazione delle offerte da ritenersi anomale.

Art. 7

Procedura di gara - Pubblicità

1. In mancanza di specifiche disposizioni normative la determina a contrattare prescriverà le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Lo schema della lettera di invito e la documentazione allegata devono essere pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente territorialmente interessato al procedimento e sul sito internet della CUC e diffusi mediante strumentazione elettronica.

Art. 8

Procedura di gara - Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento i soggetti che, nell'esecuzione di contratti stipulati con i Comuni convenzionati nel quinquennio antecedente la data del bando di gara e della lettera di invito, si siano resi colpevoli di gravi negligenze, malafede o inadempienze accertate dai Dirigenti competenti e comunicate al Responsabile del Servizio della CUC. che cura la raccolta delle relative segnalazioni.

Art. 9

Procedura di gara - Commissioni giudicatrici

1. Nelle procedure in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l'offerta, il Responsabile del Servizio CUC costituisce una commissione giudicatrice avente il compito di esprimere il parere tecnico, della quale ricopre la carica di Presidente.

2. Il Responsabile del Servizio CUC definisce il compenso per gli esperti esterni secondo la normativa vigente, assumendone il relativo impegno di spesa. L'importo rimane a carico del Comune territorialmente interessato.
3. La commissione opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni.
4. Le proposte della Commissione giudicatrice sono contenute in apposito verbale formato di norma con l'assistenza di un segretario verbalizzante appartenente al Servizio competente, individuato dal Presidente della Commissione giudicatrice. L'esito è proclamato, in seduta pubblica, dal Responsabile del Servizio CUC o dalla Commissione di gara che provvede a concludere la gara medesima.
5. Le proposte della commissione giudicatrice sono vincolanti per quanto concerne la formulazione della graduatoria di merito, salva la possibilità per il Responsabile del Servizio CUC di non procedere all'aggiudicazione definitiva se debitamente motivata.

Art. 10 **Offerte anomale**

1. La verifica dell'anomalia dell'offerta (ove non prevista l'esclusione automatica) viene effettuata dal Responsabile del Procedimento il quale può avvalersi della Commissione Giudicatrice (se costituita) oppure degli uffici degli Enti convenzionati.

Art. 11 **Modalità di svolgimento della gara**

1. Le buste contenenti le offerte devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune territorialmente interessato o in alternativa in altra sede da indicare nella lettera di invito e recare all'esterno l'indicazione della gara alla quale si riferisce.
2. Il termine fissato dalla lettera di invito per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara è perentorio, facendo fede unicamente, a tale scopo, la data e l'ora di arrivo apposti sui plichi dall'Ufficio Protocollo Generale, indipendentemente dalla data di spedizione.
3. Il Protocollo Generale, con proprio timbro, appone su ciascun plico pervenuto, senza aprirlo, il numero di protocollo, la data e l'ora di arrivo. La conservazione dei plichi pervenuti è curata dal responsabile del suddetto ufficio, il quale, subito dopo la scadenza del termine fissato dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte, redige e sottoscrive l'elenco dei plichi pervenuti, con l'indicazione della gara e dei concorrenti; dopodiché trasmette detto elenco, unitamente ai plichi sigillati, al Responsabile del Servizio CUC, compilando apposito verbale di consegna dei plichi medesimi che sarà controfirmato da quest'ultimo.
4. La gara ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede del Comune territorialmente interessato o in altra sede preventivamente individuata e pubblicizzata nella lettera di invito, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara.
8. La determinazione di aggiudicazione definitiva è effettuata dal Responsabile del Servizio CUC, esperite le procedure di verifica ed istruttoria previste dalla legge, con l'ausilio del Responsabile del procedimento.
9. La determinazione di aggiudicazione definitiva e la documentazione di gara, unitamente allo schema di contratto, vengono trasmessi al Comune territorialmente competente.

10. Con la trasmissione della documentazione di cui al precedente comma si conclude l'attività della CUC in relazione allo specifico procedimento, salvo l'attività di consulenza che lo stesso potrà dare per le attività successive di competenza del Comune.
11. Il Responsabile del Servizio CUC ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione con atto motivato.

Art. 12 **Il verbale di gara**

1. Il verbale è l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa.
2. E' un atto nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico.
3. Il verbale di gara dovrà contenere quali elementi essenziali:
 - la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara;
 - gli estremi degli atti con i quali si autorizza la gara stessa;
 - le offerte pervenute alla gara;
 - la specificazione che l'aggiudicazione è da intendersi provvisoria;
 - la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro successivo esame, nel caso che ciò sia consentito;
 - la sottoscrizione da parte dei componenti la commissione.
5. Il verbale di gara non è soggetto a registrazione, in quanto atto del procedimento preordinato alla scelta del contraente. Pertanto, esso viene approvato con la determinazione di aggiudicazione definitiva e non va inserito nel repertorio dei contratti.

Art. 13 **Procedura negoziata preceduta da bando pubblico: procedimento**

1. Il bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente territorialmente interessato nonché sul sito Internet della CUC, e nelle altre forme ritenute più idonee al caso specifico.
2. Il bando deve indicare almeno l'oggetto dell'appalto, l'importo presunto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti necessari per partecipare alla gara informale.
3. Il mancato invito di un soggetto che ha richiesto di partecipare deve essere motivato.
4. Qualora non appaia necessaria una preselezione dei concorrenti, il bando può prevedere che tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati dal bando stesso presentino direttamente l'offerta. L'esame dei preventivi/offerta viene effettuato dal Responsabile del procedimento, alla presenza di due testimoni di cui uno svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 14 **Procedura negoziata per fasi successive**

1. Qualora ciò sia indicato nella lettera di invito o nel bando, la gara informale può svolgersi in fasi successive al fine di ridurre il numero degli offerenti con cui negoziare. In tal caso, la lettera di invito o il bando dovranno precisare i criteri in base ai quali le offerte presentate verranno progressivamente selezionate.

Art. 15

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando: la gara informale

1. Per la scelta degli operatori economici da invitare alla gara informale, gli stessi saranno individuati dall'Elenco degli Operatori Economici da istituire con le modalità di cui al presente Regolamento. In caso di carenza di operatori nel settore specifico, iscritti nel suddetto elenco, può essere pubblicato un avviso su uno o più siti informatici appositamente individuati dalla normativa vigente.
2. La lettera di invito deve essere trasmessa dal Servizio competente contemporaneamente a tutti gli operatori economici invitati.
3. Ai soggetti interessati dovrà essere dato un termine ragionevole per far pervenire la richiesta di partecipazione alla gara informale; può essere richiesta la presentazione della cauzione provvisoria, se i tempi e le caratteristiche economiche della procedura sono compatibili.
4. Qualora non appaia necessaria una preselezione dei concorrenti, l'avviso può prevedere che tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati dall'avviso stesso presentino direttamente l'offerta. L'esame dei preventivi/offerta viene effettuato dal Responsabile del procedimento, alla presenza di due testimoni di cui uno svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
5. La verifica dei requisiti dovrà essere effettuata relativamente all'aggiudicatario.
6. Per la scelta degli operatori economici da invitare possono essere utilizzati i cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip o Centrale di committenza o ex art. 328 DPR 207/2010, se attivati per la categoria merceologica interessata, come previsto all'art. 332 c. 1 DPR 207/2010.

Art. 16

Convenzioni con cooperative sociali, associazioni o enti di volontariato

1. La determinazione a contrattare può prevedere che, per forniture e servizi a finalità sociale, di importo inferiore alla soglia comunitaria e diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, l'affidamento avvenga a procedura negoziata con cooperative sociali iscritte in apposito Albo e con obiettivi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Possono altresì essere stipulate a procedura negoziata diretta, nei limiti di importo di cui sopra, convenzioni con Associazioni ed Enti iscritti negli appositi Albi e Registri per specifiche attività rientranti in programmi o progetti dell'Ente che prevedano un coinvolgimento del volontariato o delle Associazioni di promozione sociale.

Art. 17

Acquisizione di beni e servizi in economia

1. E' ammessa la procedura di spesa in economia, per gli oggetti ed i limiti di importo di seguito individuati, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici, servizi e istituti di competenza comunale, nonché per soddisfare specifiche esigenze connesse agli obiettivi di gestione.
2. La spesa in economia è ammessa fino all'importo della **soglia comunitaria** (attualmente pari ad € 200.000) per:
 - a) cancelleria, beni mobili in genere, necessari al funzionamento dell'Ente o dei singoli Settori;
 - b) acquisto e manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e servizi informatici;

- c) fornitura o noleggio di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
 - d) polizze di assicurazione;
 - e) mobili, arredi, attrezzature anche sportive, strumenti, materiali tecnici e similari per uffici e istituti scolastici;
 - f) articoli di vestiario, accessori e materiale vario antinfortunistico, attrezzature per la sicurezza stradale;
 - g) servizi di mensa e ristorazione, servizi di custodia, di vigilanza;
 - h) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
 - i) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti e servizi analoghi;
 - j) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, veicoli in genere, ciclomotori, biciclette, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
 - k) sfalcio delle erbe e sgombero neve;
 - l) assistenza, manutenzione e riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio.
3. La spesa in economia è ammessa fino ad un importo di **Euro 100.000,00** per:
- a) servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria;
 - b) partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Ente, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
 - c) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
 - d) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
 - e) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
 - f) di rappresentanza;
 - g) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, servizi di trascrizione e sbobinatura, informativi e di stampa;
 - h) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
 - i) rilegatura di libri e pubblicazioni;
 - j) lavori di traduzione e interpretariato ed eccezionalmente lavori di copia;
 - k) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
 - l) strumenti e prodotti sanitari;
 - m) noleggio e/o allestimento di stand;
 - n) ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie programmate nel PEG che per loro natura e per ragioni tecniche contingenti rendano conveniente la procedura di spesa in economia.
4. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, nei limiti della soglia comunitaria, nelle ipotesi dettagliate dall'art. 125 comma 10 lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 18

Procedura per beni e servizi in economia

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni in economia nell'ambito della programmazione predefinita avviene di norma mediante richiesta di almeno cinque preventivi-offerta.
2. Il singolo Comune convenzionato potrà rivolgersi ad un solo operatore economico quando l'importo sia inferiore all'importo previsto all'art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 c. 11 (attualmente pari ad € 40.000,00) ovvero in caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione

- alle caratteristiche tecniche o di mercato. In questo caso la procedura rimane di competenza del singolo Comune.
3. Per la scelta degli operatori economici da invitare alla gara informale o da individuare come singolo operatore, gli stessi saranno individuati dall'Elenco degli Operatori Economici da istituire con le modalità di al presente Regolamento. In caso di carenza di operatori nel settore specifico, iscritti nel suddetto Elenco, può essere pubblicato un avviso su uno o più siti informatici appositamente individuati dalla normativa vigente.
 3. La richiesta agli operatori economici dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera, deve contenere, di norma:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le eventuali garanzie;
 - c) le caratteristiche tecniche;
 - d) la qualità e la modalità di esecuzione;
 - e) i prezzi;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) le modalità di aggiudicazione;
 - h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Ente, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese dell'operatore economico aggiudicatario e di risolvere il contratto, nei casi in cui l'affidatario stesso venga meno ai patti concordati.
 4. L'esame dei preventivi/offerta viene effettuato dal Responsabile del procedimento, alla presenza di due testimoni di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
 5. I contratti in economia finanziati al Titolo 1 devono essere inderogabilmente conclusi entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario in cui si è assunto l'impegno di spesa. Qualora entro tale data non sia possibile provvedere alla liquidazione delle spese, apposita comunicazione anche cumulativa deve comunque essere inoltrata a cura del Responsabile del Procedimento al Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria ai fini del mantenimento dell'impegno.
 6. La gestione dell'Elenco degli operatori economici da invitare per le acquisizioni in economia di beni e servizi spetta al Responsabile del Servizio della CUC.

Art. 19

Lavori pubblici da eseguire in economia

1. I lavori in economia si possono eseguire in amministrazione diretta, per importi non superiori a € 50.000, o per cottimi fino all'importo previsto all'art. 125 c. 5 D.Lgs. 163/2006 (attualmente € 200.000,00).
2. I lavori che possono farsi in economia sono quelli che rientrano nelle categorie e tipologie elencate nei successivi articoli.
3. L'approvazione del progetto, contenente gli elementi previsti all'art. 35 c. 3, è di competenza del Responsabile del Servizio del Comune territorialmente interessato ai lavori.
4. Il contraente è individuato mediante richiesta di almeno cinque preventivi-offerta.
5. Per la scelta degli operatori economici da invitare alla gara informale o da individuare come singolo operatore, gli stessi saranno individuati dall'Elenco degli Operatori Economici da istituire con le modalità di al presente Regolamento. In caso di carenza di operatori nel settore specifico, iscritti nel suddetto Elenco, può essere pubblicato un avviso su uno o più siti informatici appositamente individuati dalla normativa vigente.

6. Per lavori di importo inferiore alla soglia prevista all'art. 125 c. 8 D.Lgs. n. 163/2006 (attualmente € 40.000,00) il Responsabile del procedimento può procedere ad affidamento diretto. In questo caso la procedura rimarrà di competenza del Comune interessato ai lavori.
7. La richiesta agli operatori economici dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera, deve contenere, di norma, quanto previsto all'art. 18 comma 3.
8. L'esame dei preventivi/offerta viene effettuato dal Responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
9. I contratti in economia finanziati al Titolo 1 devono essere inderogabilmente conclusi entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario in cui si è assunto l'impegno di spesa. Qualora entro tale data non sia possibile provvedere alla liquidazione delle spese, apposita comunicazione anche cumulativa deve comunque essere inoltrata a cura del Responsabile del Procedimento al Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria ai fini del mantenimento dell'impegno.
10. La gestione dell'Elenco degli operatori economici da invitare per i lavori in economia, spetta al Responsabile del Servizio della CUC.

Art. 20

Categorie di lavori eseguibili in economia

1. Sono eseguibili in economia tutti i Lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare:
 - a) La manutenzione di opere o di impianti;
 - b) Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - c) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d) Lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - e) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
 - f) Lavori relativi ai beni culturali, di cui all'art. 198 del D.Lgs. n. 163/2006 nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene, fino all'importo di € 300.000.

Art. 21

Tipologie di lavori eseguibili in economia

1. A livello esemplificativo si individuano:

BENI IMMOBILI

Sede comunale, sedi di delegazioni comunali, edifici scolastici comunali, teatri comunali, biblioteche comunali, centri socio assistenziali comunali, edifici comunali adibiti a civile abitazione, immobili comunali adibiti ad attività produttive, ed in genere tutti gli immobili appartenenti al patrimonio comunale.

OPERE ED IMPIANTI

Strade e piazze comunali, parchi pubblici e giardini, acquedotti, reti fognanti e impianti di depurazione, impianti di illuminazione, impianti per la distribuzione del gas, impianti sportivi e per il tempo libero, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali, ed in genere tutte le opere i manufatti e gli impianti di ogni genere di proprietà comunale

Art. 22

Interventi di somma urgenza

1. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di lavori e relative connesse forniture da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il Dirigente o il Responsabile del Servizio del Comune interessato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 202 del DPR 207/2010, l'immediata esecuzione dei lavori in deroga alle norme del presente regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso all'Ente, con qualsiasi mezzo. In questo caso la competenza rimane in carico al Comune interessato.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
3. Entro il più breve termine e comunque non più tardi di dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, il Dirigente o il Responsabile del Servizio di cui al comma 1 deve trasmettere all'Ente una relazione dettagliata comprensiva di perizia giustificativa della spesa e di proposte per l'affidamento delle eventuali ulteriori prestazioni contrattuali occorrenti.
4. Nel termine di cui all'art. 191, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000, il Dirigente approva la perizia ed impegna la spesa in essa prevista, nell'ambito delle risorse assegnate negli atti di programmazione, adottando altresì le altre misure necessarie e convalidando le ordinazioni a terzi effettuate in via d'urgenza.
5. Qualora gli interventi ordinati di cui al comma 1 non trovino adeguata copertura finanziaria all'interno delle risorse assegnate, il Dirigente deve trasmettere all'Ente la perizia giustificativa e il verbale dei lavori di somma urgenza, proponendo contestualmente le modalità con cui procedere alla copertura finanziaria della spesa stessa.
6. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del Servizio presenta al Comune interessato ai lavori una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
7. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro (300.000 euro per i beni culturali di cui all'art. 37 lett. f).

Art.23

Conclusione dei procedimenti di competenza della CUC

1. Il Responsabile del Servizio CUC, ad ultimazione delle procedure di propria competenza, trasmette al Comune interessato al servizio, fornitura o lavori, la determinazione dirigenziale di affidamento definitivo unitamente alla documentazione di gara ed allo schema di contratto da sottoscrivere.
2. Con la trasmissione della suddetta documentazione la CUC trasferisce le competenze sul prosieguo del procedimento al Comune che curerà le fasi successive in osservanza ai propri regolamenti.
3. Il responsabile del Servizio della CUC potrà offrire la propria consulenza sul prosieguo del procedimento in caso il Comune lo richiedesse.

Art.24

Istituzione dell'elenco degli operatori economici

1. Presso l'Ufficio della CUC è istituito l'elenco degli operatori economici per l'acquisizione in economia e mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture.
2. Possono essere iscritti all'elenco le ditte che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art.25

Modalità di Iscrizione all'elenco.

1. L'iscrizione all'elenco da parte degli operatori economici avverrà sulla base di un avviso all'uopo predisposto dal Responsabile del Servizio della CUC, pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni convenzionati e sul sito Internet della CUC e secondo quanto previsto da D.lgs 163/2006.
2. L'elenco è sempre aperto all'iscrizione di chi ne facesse richiesta ed è periodicamente aggiornato.
3. L'avviso conterrà l'elenco delle tipologie, categorie e classifiche dei lavori e delle tipologie di servizi, forniture e servizi tecnici da affidare in economia o mediante procedura negoziata.
4. In sede di prima applicazione l'avviso sarà pubblicato entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento.

Art.26

Affidamento diretto di lavori

1. I Comuni convenzionati, se ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, attingeranno dall'elenco istituito dalla CUC, applicando i principi di trasparenza, non discriminazione e rotazione.

Art.27

Comunicazioni obbligatorie

1. Ogni Impresa iscritta all'elenco, in sede di iscrizione autocertificherà i requisiti richiesti dalla CUC ed assume l'obbligo di comunicare con immediatezza tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

Art.28

Cancellazione dell'iscrizione dall'elenco

1. Il Responsabile del Servizio della CUC dispone la cancellazione dall'elenco laddove, in qualunque modo sia venuto a conoscenza del fatto che la ditta non è più in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa.
2. Il provvedimento di cancellazione è preceduto dalla comunicazione all'interessato dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni, del nominativo del Responsabile del Procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Art 29

Criteri per la individuazione dei contraenti

1. La selezione degli operatori iscritti all'elenco da invitare, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
2. La consultazione avviene attraverso l'invito di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, iscritti all'elenco.

Art.30

Verifica e collaudo

1. Tutte le prestazioni di cui al presente regolamento sono soggette a collaudo o attestazione di regolare esecuzione o verifica o validazione entro venti giorni dall'acquisizione;
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a € 40.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione.
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal Responsabile del Servizio dell'Ente territorialmente competente, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

Art.31

Abrogazione di norme preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti dei comuni convenzionati in contrasto od incompatibili con quelle del presente regolamento, in particolare: i regolamenti comunali per le acquisizioni in economia e mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture e gli elenchi comunali degli operatori economici,

Art. 32 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'esecutività della deliberazione di approvazione. Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi della CUC e dei Comuni Convenzionati.

Deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 26/04/2013

Letto, approvato e sottoscritto

Il segretario comunale

Dott. Giovanni Conte



Il Presidente

Dott. M.D. Antonio Galluccio

Certificato di pubblicazione N° 481

Certifico che copia di questa deliberazione di consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi *02-05-2013* e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al *17-05-2013* ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.



Il Segretario dell'Ente

Dott. Giovanni Conte

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I I

Vista la proposta di cui alla deliberazione n. 12 del 26/04/2013;
Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo statuto comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa della stessa



Ing. Roco Di Tolla

Certificato di esecutività

- Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in data _____
- Oppure è divenuta esecutiva il giorno _____ a seguito della pubblicazione per giorni quindici all'albo pretorio e senza seguito di ricorsi.



Il Segretario dell'Ente

Dott. Giovanni Conte



Il Segretario dell'Ente

Dott. Giovanni Conte